

CIRCOLARE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI

RELAZIONE INTRODUTTIVA alle modifiche apportate con delibera del 25 ottobre 2017

Ragioni ed ambito delle modifiche

Premessa

L'esigenza di apportare alcune puntuali modifiche, di tipo procedimentale, alla normativa secondaria, avente ad oggetto le valutazioni di professionalità, è insorta in sede interpretativa allorché il Consiglio, in relazione ad alcune fattispecie determinate, ha dovuto affrontare questioni non chiaramente regolamentate, solo in parte interessate da pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa ed a volte oggetto di prassi applicative non costanti.

In particolare, cinque sono i temi su cui si è ritenuto opportuno intervenire: 1) gli effetti dell'esito di eventuali procedimenti disciplinari sulla valutazione di professionalità; 2) le modalità di computo del quadriennio in valutazione nel caso di interruzione effettiva dell'esercizio delle funzioni per sospensione comminata in via disciplinare, per aspettativa o congedo, nei casi in cui la legge espressamente prevede la non computabilità del periodo interessato ai fini della maturazione del periodo; 3) la decorrenza della valutazione di professionalità positiva quando preceduta da una valutazione non positiva o negativa; 4) l'incidenza, ai fini della decorrenza della valutazione di professionalità, della sanzione disciplinare della perdita di anzianità; 5) la portata informativa della documentazione trasmessa dai dirigenti degli uffici, avuto specifico riguardo alla pendenza di procedimenti disciplinari o penali a carico del magistrato in valutazione.

Nello specifico, si sono palesate le seguenti necessità:

- 1) con riferimento al rapporto tra l'esito dei procedimenti disciplinari ed il procedimento di valutazione di professionalità, quella di affermare l'autonomia del procedimento di valutazione di professionalità rispetto agli esiti del procedimento disciplinare;
- 2) in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene opportuno specificare i casi in cui tale circostanza determini la mancata valutazione del relativo periodo ai fini della valutazione di professionalità;
- 3) con riferimento alla corretta individuazione del quadriennio in valutazione in seguito ad un giudizio non positivo o negativo, pare doveroso stabilire, una volta per tutte, gli effetti giuridici sulla carriera del magistrato del conseguimento di una valutazione positiva di professionalità ottenuta non già alla scadenza del quadriennio, bensì un anno dopo, in caso di giudizio non positivo, oppure due anni dopo in caso di giudizio negativo. In altri termini, la necessità è quella di individuare l'esatta decorrenza della valutazione positiva di professionalità, da conseguirsi senza soluzione di continuità alla scadenza del periodo quadriennale previsto dalla legge, in coerenza con il dettato normativo di rango primario che ha stabilito una rigorosa connessione logica e cronologica tra progressione economica e progressione nell'anzianità. Ed invero è necessario, in ragione della mancata previsione di alcuna disposizione sul punto, cristallizzare il principio secondo il quale il mancato tempestivo conseguimento di un giudizio positivo di professionalità, alla scadenza del quadriennio corrispondente a una delle sette valutazioni previste dalla legge, comporta non già una perdita di anzianità corrispondente all'anno o al biennio di valutazione supplementare, bensì il ritardato riconoscimento della valutazione di professionalità, con conseguente slittamento in avanti della decorrenza di tutte le ulteriori valutazioni positive di professionalità in seguito eventualmente conseguite;
- 4) in sintonia con quanto sopra enunciato, si vuol precisare la modalità di computo del periodo in valutazione nei casi in cui sia intervenuta la perdita di anzianità del magistrato per l'incidenza di una sanzione disciplinare;
- 5) infine si è voluto orientare gli organismi territoriali ad avviare il procedimento di valutazione contribuendo a fornire ogni valutazione utile ad inquadrare la vita professionale del magistrato.

Le parti modificate della Circolare

PARTE I

Capo XII - Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali pendenti.

Ferma la disciplina contenuta nei primi due commi del presente capo che stabilisce le ipotesi di sospensione del procedimento di valutazione di professionalità nel caso di pendenza di procedimenti disciplinari o penali, la modifica consiste nell'aggiunta di un terzo comma nel quale si prevede che *“i fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare”*.

La novella positivizza quanto già operato nella prassi consiliare e statuito nella giurisprudenza amministrativa, anche più recente, ovvero che, nell'ambito della valutazione autonoma che compete alla Quarta Commissione e quindi all'assemblea plenaria del Consiglio, i precedenti disciplinari possono costituire elemento di valutazione che caratterizzi la figura complessiva della persona del magistrato e la sua storia, senza però che tra i due procedimenti sussista un nesso di automatismo¹. Come sottolineato in un parere dell'Ufficio Studi (n. 107/2015), *“la Quarta Commissione può autonomamente valutare, ai fini dello scrutinio di professionalità, quello stesso accadimento già apprezzato dal giudice disciplinare, nell'ambito di un giudizio globale ed unitario che concerne la figura professionale del magistrato in valutazione nel suo complesso, nel quale dovranno trovare adeguata valutazione anche gli elementi favorevoli aliunde ricavabili, che ove ritenuti minusvalenti rispetto al precedente disciplinare debbono essere comunque oggetto di adeguata considerazione in sede di valutazione dell'idoneità del candidato”*².

In merito, occorre infatti sottolineare le differenze tra il giudizio di valutazione di professionalità ed il giudizio disciplinare, come già statuito in diverse delibere nelle quali è stato sottolineato come *“nessun automatismo, nell'una o nell'altra direzione, intercorre tra sentenza disciplinare (di condanna ma anche di assoluzione) ed esito del procedimento di valutazione della professionalità, qualsivoglia sia l'incolpazione. Il giudizio amministrativo di competenza del CSM che porta ad una valutazione non positiva o negativa, infatti, deve risolversi (a prescindere dalla sussistenza o meno di un illecito disciplinare) in un giudizio di disvalore tale da inficiare – con riferimento al parametro di valutazione di riferimento – l'intero periodo in valutazione di professionalità. D'altronde, a conforto di questa impostazione, basti considerare che, mentre il procedimento disciplinare ha per oggetto un fatto specifico e ben determinato, il procedimento di valutazione della professionalità ha invece quale oggetto, per ciascun parametro, l'attività di un intero quadriennio all'interno del quale valutare l'incidenza della condotta disciplinarmente rilevante come accertata dal competente giudice.”* (cfr. delibera CSM 12 ottobre 2016 – P 19940/2016).

PARTE II

Capo XIII - Inizio del procedimento

Con riferimento a questa parte della Circolare le modifiche hanno riguardato l'introduzione del comma 1 bis, riguardante la non computabilità ai fini della maturazione del quadriennio dei periodi nei quali il magistrato non presta attività lavorativa per le ipotesi di sospensione conseguente all'applicazione di una misura cautelare disciplinare, nonché negli altri casi espressamente previsti

¹ Sul punto, di recente: Cons. Stato, Sez. V. 3 luglio 2017 n. 3249 nella quale si legge *“non permane alcun dubbio che la valutazione operata dal CSM debba essere ben più rigorosa - e diversa - rispetto a quella compiuta in occasione delle progressioni di carriera. Pertanto, la presenza di seri precedenti disciplinari pur se risalenti - come certo è quello in esame - fondati su circostanze incompatibili già solo con il dovere di condotta specchiata e trasparente, senza figurabili ombre su imparzialità, indipendenza ed autonomia, certamente non può essere obliata: ogni precedente disciplinare resta perciò a questi fini extracurricolari sempre da valutare in concreto, quand'anche di remota presenza, perché continua comunque a caratterizzare la figura complessiva della persona del magistrato e la sua storia.”* In merito, si ricorda anche quanto evidenziato dall'Ufficio Studi e Documentazione (parere n. 107 del 2015 – pp. 31-33 e 46-53). Tra le delibere maggiormente significative sul punto si ricordano quelle del 17 febbraio 2016 – P 3255/2016; 16 novembre 2016; 12 ottobre 2016 – 19940/2016; 4 maggio 2016 – P 8587/2016; 21 ottobre 2015 – P19371/2015.

² Così T.A.R. per il Lazio, 9/01-7/02/2013, n. 1361, Rubera, ove si è ritenuto che il C.S.M. dovesse tenere conto, ad es., del favorevole giudizio attribuito in relazione al periodo trascorso “fuori ruolo” presso il Ministero della giustizia, della nota favorevole del capo dell'Ufficio, del dato fattuale relativo all'ulteriore carico di lavoro relativo allo svolgimento delle funzioni promiscue assegnate al magistrato, la situazione di carenza degli organici dell'ufficio, delle sostituzioni e dei depositi compiuti dal magistrato durante e nonostante il periodo di malattia.

dalla legge in materia di aspettativa e congedo per eventi e cause particolari da parte del magistrato. Ciò in quanto l'assenza di attività lavorativa necessariamente comporta che il periodo interessato non possa essere oggetto di valutazione. Si è ritenuto opportuno sostituire l'attuale generica previsione, che rinvia alle ipotesi di legge senza indicarle, con una puntuale e dettagliata elencazione delle specifiche fattispecie in cui i periodi di inattività professionale del magistrato non sono computabili ai fini della maturazione del periodo di valutazione.

Tale statuizione – in coerenza con il principio del diretto collegamento tra progressione stipendiale e conseguimento delle valutazioni di professionalità – è volta a disciplinare in modo più dettagliato e chiaro le fattispecie in cui il computo del periodo valutabile è sospeso.

Capo XIV Rapporto e documentazione trasmessa dai dirigenti degli uffici.

Al fine di garantire una piena e completa conoscenza del profilo professionale e comportamentale del magistrato in valutazione si è ritenuto opportuno specificare che i dirigenti degli uffici debbano dar conto nel proprio rapporto anche di ogni circostanza di rilievo penale o disciplinare, rilevata d'ufficio o proveniente da esposti di avvocati, di altri colleghi, del personale amministrativo o di privati; per l'effetto, al rapporto devono essere allegati tali esposti ovvero tutti gli atti trasmessi ai titolari dell'azione disciplinare o penale nonché comunque rilevanti ai fini del giudizio di professionalità, ivi compresi quelli relativi a situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed a comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. All'esito, competerà anche al Consiglio giudiziario pronunciarsi su tali elementi valutativi, così come del resto già precisato da questo Consiglio con la risposta a quesito deliberata nella seduta del 21 dicembre 2016 (delibera prot. n. 24226/2016).

Ferma restando l'autonomia del procedimento disciplinare e di quello penale rispetto al procedimento amministrativo di valutazione di professionalità, tale determinazione sottende la necessità che la valutazione sui parametri di professionalità del magistrato possa svolgersi alla luce del più ampio bagaglio cognitivo sulla figura complessiva del magistrato. Ciò nell'ottica della cooperazione istituzionale ed al fine di consentire alla competente struttura consiliare di potere espletare il proprio compito di analisi valutativa sulla base del più ampio spettro di informazioni sul soggetto valutando; inoltre, come scritto nella suddetta risposta a quesito, *“il Consiglio giudiziario è non solo il destinatario della prima segnalazione, ma l'articolazione dell'autogoverno di prossimità”*, e pertanto *“deve fornire il primo importante contributo per le valutazioni finali del Consiglio Superiore della Magistratura”*.

Scendendo più in dettaglio, la ragione di tale modifica risiede nella constatazione, maturata nella prassi della Quarta Commissione, che comportamenti opachi, o denotanti significative cadute di professionalità, talora non siano stati posti in rilievo dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto, nonostante risultassero già dagli atti e quindi fossero conosciuti, o conoscibili. Tali omissioni si sono poi ripercosse nei pareri dei Consigli giudiziari, con il risultato che determinate criticità sono state del tutto trascurate (per poi magari riaffiorare nel successivo quadriennio di valutazione) o sono emerse soltanto nei lavori della Quarta Commissione, spesso consultando gli atti ed i documenti già presenti in altre Commissioni consiliari, ed in particolare nella Prima Commissione; atti e documenti che erano stati inoltrati dagli uffici di provenienza ma di cui non vi era traccia nel rapporto informativo. Ciò ha determinato un vuoto di conoscenza ovvero ha reso in più di un'occasione difficoltoso il lavoro della Commissione, costretta a chiedere un nuovo parere al Consiglio giudiziario e/o a contestare *ex novo* le circostanze emerse al magistrato interessato, con consequenziale appesantimento degli adempimenti amministrativi da compiere e delle complessive tempistiche.

E' bene chiarire che il dirigente dell'ufficio non dovrà dar conto di ogni esposto o di ogni denuncia penale proposta contro il magistrato in valutazione. Costituisce infatti circostanza d'esperienza quella secondo cui i magistrati sono frequentemente destinatari di esposti o denunce per circostanze attinenti al merito dell'attività giudiziaria, da parte di soggetti processuali che, insoddisfatti delle decisioni assunte, scelgono di denunciare il magistrato, in sede amministrativa o penale, in alternativa o in aggiunta alle impugnazioni proposte. Tali esposti o denunce, per la loro infondatezza, vengono archiviati in sede amministrativa o penale, non potendosi sindacare il merito dell'attività giudiziaria (cfr. art. 2, comma 2, della legge n. 117/1988). E' bene quindi precisare che, per evitare un inutile appesantimento della procedura, esposti o denunce di tal genere non andranno neppure menzionati nel rapporto né tanto meno allegati ad esso.

Al contrario, dovranno essere citati, allegati e valutati quegli esposti o denunce che, secondo la valutazione rimessa prima al dirigente e poi al Consiglio giudiziario, almeno in via probabilistica riflettano reali cadute di professionalità o denotino comportamenti eticamente opachi.

In questo senso l'emendamento introdotto alla circolare costituisce una sorta di norma di chiusura, ispirata a ragioni di buona amministrazione e finalizzata ad evitare gli inconvenienti di cui si è scritto in premessa.

E' però opportuno che l'attività istruttoria disposta dal Consiglio giudiziario non determini sovrapposizioni con le indagini, eventualmente in atto, da parte dell'autorità giudiziaria penale o dell'autorità disciplinare in ordine alla condotta oggetto di verifica. A tal fine spetterà al Consiglio giudiziario valutare l'opportunità di determinati accertamenti, specie per le indagini ancora coperte dal segreto investigativo, e realizzare le più opportune forme di coordinamento.

Capo XVII – Attività del Consiglio superiore della magistratura

Nell'ottica del diretto collegamento tra progressione stipendiale e conseguimento delle valutazioni di professionalità, è stata affrontata la questione (peraltro in precedenza dibattuta) degli effetti dello scrutinio supplementare e delle conseguenze relative all'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita di anzianità ai fini del computo del quadriennio.

In particolare si sono intese affrontare due questioni di rilevante importanza: quella della dislocazione cronologica rispetto al quadriennio di riferimento nelle ipotesi di scrutinio supplementare e quella della incidenza della perdita di anzianità per sanzione disciplinare sul curriculum professionale.

A) Per quel che concerne la fattispecie dello scrutinio supplementare, si stabilisce che, in caso di scrutinio supplementare con esito positivo, la decorrenza degli effetti si produca al termine del periodo supplementare, con consequenziale posticipata decorrenza, ad ogni effetto, anche delle successive valutazioni di professionalità conseguite. In questo caso, infatti, la fine del periodo di valutazione è posticipata per il periodo al termine del quale avverrà lo scrutinio supplementare. In altre parole, lo slittamento del periodo ai fini del riconoscimento della conseguita valutazione di professionalità si cristallizza in via definitiva, con la conseguente mancata possibilità di retroazione degli effetti giuridici ed economici delle successive valutazioni di professionalità. A titolo esemplificativo, laddove il magistrato sottoposto a terza valutazione per il quadriennio 1.9.2010-1.9.2014 abbia conseguito una valutazione non positiva e poi, in seguito al favorevole scrutinio in ordine all'anno supplementare di rivalutazione, abbia conseguito positivamente la valutazione di professionalità, essa decorrerà a far data dall'1.9.2015, e non già dall'1.9.2014; il successivo quadriennio di valutazione decorrerà poi dall'1.9.2015 all'1.9.2019, con conseguente decorrenza da tale ultima data dell'eventuale quarta valutazione di professionalità conseguita.

Sul punto, il Consiglio si è già pronunciato in sede interpretativa con la delibera 19 ottobre 2016 – P 20399/2016 (sulla scorta del parere collegiale dell'Ufficio studi n. 242/2014) evidenziando come *“Una soluzione opposta, che separasse, cioè, gli effetti economici da quelli giuridici porterebbe come conseguenza inevitabile alla compresenza di magistrati con identica anzianità [...] che non godrebbero di uguale retribuzione, posta l'incidenza per coloro che hanno subito giudizio positivo o negativo del differimento del riconoscimento della classe stipendiale”* Si sottolinea, infatti, nella citata delibera che *“La ratio del nuovo giudizio di valutazione, dopo uno o due anni, è quella per cui solo a seguito del nuovo periodo di osservazione sono stati forniti dal magistrato elementi sufficienti a consentire un giudizio positivo del suo lavoro. La norma, in sostanza, prevede la progressione in carriera solo in considerazione di un periodo di esercizio delle funzioni più ampio, composto dall'originario quadriennio e dall'anno o dal biennio supplementare”*.

B) Un'ulteriore modifica apportata al capo XVII della circolare attiene all'incidenza sui periodi di valutazione dei casi di perdita di anzianità, derivanti da sanzioni disciplinari, da aspettativa o da congedo straordinario, nonché dalla sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni.

Nei casi in cui il magistrato non abbia svolto attività lavorativa, appunto per condanna disciplinare alla sospensione dalle funzioni ovvero per congedo straordinario nei casi dettagliatamente indicati dal capo XIII qui novellato, è logico e coerente che quei periodi non possano essere conteggiati ai fini della valutazione di professionalità ché altrimenti si ridurrebbe irragionevolmente il periodo di valutazione ovvero non si terrebbe conto della necessaria posticipazione della carriera, determinata tanto dalle condanne disciplinari alla perdita di anzianità quanto dai casi di aspettativa o congedo straordinario che determinano una perdita di anzianità.

Per l'effetto, e per esemplificare, ove un magistrato debba essere valutato per la quarta valutazione di professionalità per il quadriennio dal 28.2.2012 al 28.2.2016 ed in quel quadriennio sia stato colpito da una condanna disciplinare di sospensione dalle funzioni di un anno ovvero abbia beneficiato del congedo straordinario per ricongiungimento del coniuge all'estero per la durata di un anno, il periodo di valutazione riguarderà l'arco temporale dal 28.2.2012 al 28.2.2017, pari comunque ad un quadriennio netto, visto che in questi cinque anni vi sarà stato un anno in cui il magistrato non ha prestato attività lavorativa e non è stato quindi valutabile (salve eventuali e gravi

condotte extrafunzionali, che sarebbero comunque da valutare ma rappresentano una mera e non frequente eventualità).

Più complesso il discorso per quanto attiene all'incidenza temporale della condanna disciplinare alla perdita di anzianità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 109/2006. In questo caso, come scritto nel parere n. 53/2017 richiesto all'Ufficio studi del Consiglio, la questione *“si presenta connotata da evidente complessità, in ragione dell'assenza di una specifica regolamentazione degli effetti che conseguono all'inflizione di tale sanzione, sia a livello di normazione primaria che secondaria”*. Il problema principale è che in questo caso, a differenza dei casi di sospensione dalle funzioni e di congedo straordinario con perdita di anzianità, il magistrato non cessa mai di svolgere attività lavorativa; la sanzione, piuttosto, determina *“una diversa decorrenza giuridica ed effettiva degli avanzamenti economici e della legittimazione agli eventuali tramutamenti funzionali normativamente consentiti”*.

Ciò premesso, un punto fermo è costituito da ciò che non è possibile praticare, sul piano logico e giuridico: non è possibile valutare i quadrienni indipendentemente dalla perdita di anzianità, e cioè operare come se la condanna non vi fosse stata, e al tempo stesso non è possibile non sottoporre a valutazione l'arco temporale oggetto della condanna, operando in tal modo come se nella carriera potesse esservi una sorta di zona “franca” non valutata. Infatti, nel primo caso si disapplicherebbe la norma primaria di cui al citato art. 8 del d.lgs. n. 109/2006 in quanto si vanificherebbero, sul piano economico e giuridico, i concreti effetti della perdita di anzianità e *“si darebbe ingresso all'anomala figura di un magistrato – quello, per l'appunto, attinto dalla sanzione disciplinare della perdita di anzianità – che percepisce una determinata retribuzione pur non avendo ancora maturato l'anzianità necessaria a tal fine”* (così nel suddetto parere dell'Ufficio studi). Nel secondo caso si creerebbe un'inammissibile soluzione di continuità temporale nella valutazione di professionalità, con l'effetto di non poter prendere in considerazione, in positivo o in negativo, quanto compiuto dal magistrato nel periodo pari alla sanzione irrogata.

Accertato dunque che la perdita di anzianità deve determinare uno spostamento in avanti delle valutazioni di professionalità ed accertato altresì che non sono possibili interruzioni tra un periodo in valutazione ed un altro, le soluzioni possibili sono due: ampliare il primo periodo di valutazione successivo alla condanna alla perdita di anzianità per una durata pari all'entità della sanzione infitta ovvero mantenere intatti tutti i periodi di valutazione, indicando però una diversa e ritardata decorrenza, giuridica ed economica, della delibera. Si tratta di due ipotesi entrambi plausibili sul piano legislativo, tant'è che il citato parere dell'ufficio studio conclude affermando che nel caso che qui occupa possa *“ragionevolmente sostenersi sia che il periodo formante oggetto della [perdita di anzianità] debba essere sommato a quello quadriennale, o eventualmente di durata maggiore, afferente allo scrutinio di professionalità e valutato congiuntamente a questo; sia che la perdita di anzianità non immuti l'ordinaria scansione dei periodi oggetto delle valutazioni di professionalità e comporti invece la sola modifica della loro decorrenza giuridica”*.

Né vi è sul tema una consolidata prassi interpretativa consiliare: ad esempio, nella delibera n. 5125/2017, approvata nella seduta del 22 marzo 2017, si è scelta la prima strada e, di conseguenza, per il conferimento della quarta valutazione di professionalità ad un magistrato, si è sommato l'anno oggetto della perdita di anzianità al quadriennio oggetto di valutazione sicché il periodo da valutare è stato indicato nel quinquennio 1.8.2008 – 1.8.2013. Al contrario, nella delibera n. 19057/2016, approvata nella seduta del 5 ottobre 2016 e con la quale non è stata riconosciuta la settima valutazione di professionalità ad un magistrato colpito anche da una sanzione disciplinare di perdita dell'anzianità di mesi due, il periodo biennale di rivalutazione è rimasto inalterato specificandosi però che se la rivalutazione fosse stata positiva, la sua decorrenza avrebbe dovuto essere spostata in avanti di due mesi.

Proprio l'incertezza venutasi a determinare impone al Consiglio di intervenire in via normativa.

Tutto ciò premesso, si deve ritenere preferibile la soluzione di ampliare il primo periodo di valutazione successivo alla condanna alla perdita di anzianità per una durata pari all'entità della sanzione infitta.

La soluzione opposta, infatti, comporta un permanente disallineamento tra periodi di valutazione da una parte e decorrenza, giuridica ed economica, delle valutazioni positive di professionalità conseguite dall'altra. Tale disallineamento può facilmente rivelarsi foriero di incertezze e difficoltà applicative perché, specie se la condanna alla perdita di anzianità intervenga quando il magistrato abbia davanti a sé più di una valutazione di professionalità da conseguire ancora, per ogni successiva valutazione ciascuno degli organi interessati dalla procedura di valutazione (il dirigente dell'ufficio, il Consiglio giudiziario, il C.s.m., il Ministero della Giustizia) dovrà tenere a mente, a distanza anche di svariati anni, che il periodo di valutazione è diverso da quello di decorrenza

economica e giuridica della delibera. Ove ciò non accada vi potranno essere rallentamenti della procedura, errori da correggere, indebiti da recuperare. Inoltre, poiché il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità determina la legittimazione a concorrere per determinate funzioni (ad esempio quella di consigliere di Cassazione) o incarichi (ad esempio un incarico direttivo), le incertezze applicative che possono determinarsi con un permanente sfasamento temporale tra periodi di valutazione e decorrenze delle valutazioni potrebbero provocare incertezze anche in ulteriori e diverse procedure amministrative di competenza consiliare.

Per l'effetto, ragioni di buon andamento dell'amministrazione che trovano il loro fondamento nell'art. 97 della Costituzione, impongono di conteggiare una sola volta, nella prima valutazione di professionalità utile, cioè in quella successiva alla condanna alla perdita di anzianità, l'arco temporale oggetto della condanna alla perdita di anzianità. In questo modo, difatti, soltanto in un'occasione si avrà un ampliamento del periodo di valutazione o di rivalutazione; assorbito tale primo ampliamento, i quadrienni di valutazione (o gli anni/bienni di rivalutazione) seguiranno il loro ordinario corso, senza che si possano creare successive incertezze. La dilatazione dei periodi legali di valutazione o rivalutazione è del resto determinata da una sanzione disciplinare che, a sua volta, provoca proprio un rallentamento ed una posticipazione della carriera del magistrato.

La soluzione qui fatta propria, inoltre, ha il vantaggio di allineare la disciplina relativa alla perdita di anzianità per sanzione disciplinare a quella relativa alla perdita di anzianità per congedo straordinario. Del resto, nel citato parere n. 53/2017 dell'Ufficio studi si afferma che la soluzione qui prescelta si rivela *“conforme al principio generale cui s'ispira il sistema di verifica periodica della professionalità dei magistrati introdotto con la riforma varata nell'anno 2006”*.

Per esemplificare, nel caso in cui un magistrato sia stato condannato con sentenza disciplinare del 31.3.2014 alla perdita di anzianità di mesi sei e debba essere poi valutato per la sesta valutazione di professionalità per l'originario quadriennio 30.6.2015 – 30.6.2019, sarà valutato per il più ampio periodo dal 30.6.2015 al 30.12.2019.

In entrambi i casi la descritta dislocazione cronologica dovrà realizzarsi sia per gli effetti economici che per quelli giuridici (cfr. pareri U.S. n. 222/2015 e n. 242/2014)